


**ORIGINALE**



# **PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA**

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA**

Approvato con la deliberazione di C. P. n. 74 del 10/11/1998 e modificato con la deliberazione n. 1 del 07/01/2008.





# PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

## ARTICOLO 1

1. E' istituito l'albo delle ditte di fiducia della Provincia Regionale di Siracusa per gli acquisti e per le forniture da effettuare ai sensi del "Regolamento per la gestione dei servizi in economia" ed a trattativa privata nei casi e nei limiti di importo previsti dalla Legislazione Regionale vigente in materia e con i criteri e le modalità previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti".

2. Le modifiche di Legge che interverranno in merito agli importi , entro cui possono essere affidate le forniture a trattativa privata, si intendono automaticamente modificativi dei regolamenti vigenti nel limite massimo stabilito dalla Legge stessa.

## ARTICOLO 2



Sono iscritte all'Albo *le imprese che hanno interesse e che risultano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero se stabilite in uno dei paesi dell'Unione Europea, ai sensi dell'Art.30 della Direttiva 92/50/CEE, risultano iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui al medesimo articolo.*

I richiedenti devono essere iscritti al R.E.C. *o in uno dei registri professionali o commerciali, ai sensi dell'Art.30 della Direttiva 92/50/CEE, per i gruppi merceologici corrispondenti alle sotto elencate categorie:*

*1- Acquisto stampati, manifesti murali e simili*

*1a- Rilegatorie*

*2a- Acquisti di materiali di cancelleria*

*2b- Acquisti di materiale di ufficio e simili*

*2c- Acquisti di materiale igienico sanitario*

*3a- Acquisti di attrezzature di ufficio e loro manutenzione e riparazione*

*3b- Acquisti di mobili ed arredi d'ufficio e loro manutenzione e riparazione*

*3c- Trasporti e spedizioni*

*3d- Imballo, magazzinaggio, facchinaggio*

*3e- Acquisto di impianti di condizionamento e loro manutenzione*

*4a- Acquisti di carburante per autotrazione*

*4b- Acquisti di carburante per riscaldamento*

*5- Acquisti di software per elaboratori elettronici*

*6a- Acquisti di vestiario per i dipendenti*

*6b- Acquisti di biancheria per gli uffici*

*7- Acquisti di automezzi per i servizi provinciali*

*8- Acquisti di materiali di segnaletica verticale ed orizzontale*

*9a- Manutenzione e riparazione impianti elettrici*



## PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

- 9b- *Manutenzione e riparazione impianti telefonici*
- 10- *Manutenzione e riparazione degli automezzi provinciali*
- 11- *Articoli sportivi-prodotti per l'agricoltura*
- 12- *Analisi chimico - fisico e biologico*
- 12a- *Servizio di consulenza varia*
- 13- *Pulizia degli stabili - vasche -cisterne etc.*
- 13a- *Disinfestazione - Derattizzazione*
- 14- *Lavorazione in ferro*

### ARTICOLO 3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo, dopo che l'Amministrazione emanerà il bando dandone avviso a mezzo affissione di manifesti murali in tutta la provincia, *sul sito della Provincia Regionale di Siracusa e su un quotidiano a tiratura nazionale*, e comunque entro il 30 Novembre di ogni anno, i richiedenti devono presentare istanza alla Provincia Regionale di Siracusa corredandola con i documenti e certificati seguenti:
  - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta e dal quale risulti che la ditta, società o ditta individuale, non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato preventivo, *ovvero se stabilito in uno dei paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'Art. 30 della Direttiva 92/50/CEE, prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese nel quale è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al medesimo articolo.*
  - Per tutti i titolari di imprese individuali e loro eventuali direttori tecnici, se diversi dal titolare, certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti. Inoltre detto certificato dovrà essere prodotto, per tutte le società commerciali, cooperative e loro consorzi, da tutti i direttori tecnici, per tutti i soci accomandatari nel caso S.a.s., per tutti i componenti le società in nome collettivo e per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi tipo;
  - Per tutti i soggetti di cui al precedente punto dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della Legge 04/01/1968 n.15, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, a meno che non venga certificato dalla C.C.I.A.A. (Art. 6 co. 1 DPR 252/98);
  - Scheda tecnica informativa predisposta dall'Ente secondo lo schema allegato al presente regolamento.





## PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

### ARTICOLO 4

1. Alla verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti l'iscrizione all'Albo ed alla formazione dello stesso sovrintende una Commissione, nominata dal Presidente pro-tempore, tra i dipendenti dell'ente, sentito il Segretario Generale, composta da n.3 membri di cui un componente, che la presiede, scelto tra i Dirigenti che hanno competenza in materia di appalti pubblici. Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Ente nominato dal Presidente della Commissione. Gli elenchi formulati dalla Commissione vengono trasmessi all'Organo esecutivo dell'Ente per l'approvazione. Dopo l'esecutività dell'atto deliberativo di istituzione dell'Albo dei Fornitori di Fiducia, sarà cura del Segretario Generale trasmetterlo a tutti i dirigenti per la sua attuazione.
2. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente .
3. Ogni ditta ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
4. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati, dopo che l'Amministrazione emanerà il bando con i criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. Le imprese già iscritte sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
6. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.6 del presente regolamento.

### ARTICOLO 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;



## PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione delle forniture;
- f) infrazione, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 3 del precedente art.4.

2. Nel caso in cui alla lettera b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare, se si tratti di impresa individuale; a uno più soci, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lett. d) ,e) ed f) determina la durata della sospensione.

### ARTICOLO 6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per quali si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e/o forniture ;
  - b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
  - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 2 dicembre 1956,n.1423 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;



## PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

- d) fallimento, liquidazione , cessazione di attività ;
  - e) domanda di cancellazione all'albo o mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione;
  - f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

### ARTICOLO 7

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni.

### ARTICOLO 8

- 1. Le ditte di fiducia devono essere invitate contemporaneamente alle gare almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte mediante raccomandata.
- 2. In caso di urgenza i termini di invito, di cui al precedente comma, vengono ridotti a cinque giorni. L'urgenza viene dichiarata, in fase predisposizione dell'elenco delle Ditte da invitare, dal Dirigente che propone la fornitura.
- 3. Non è consentito invitare ditte o effettuare affidamenti a ditte nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
- 4. Nel caso di affidamento mediante Determinazione Presidenziale, il limite di importo che nell'anno solare può essere affidato alla stessa ditta, non può essere superiore a quello stabilito dalle normative legislative vigenti in materia. Le ditte già aggiudicatarie per importi inferiori a tale limite, nello stesso anno solare, non possono essere invitate a gara il cui importo a base d'asta sommato alle precedenti aggiudicazioni, superi detto limite.



## PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

5. Gli inviti a gare a trattativa privata che verranno emanati saranno improntati sul principio della rotazione delle Ditte facenti parti dello stesso elenco delle varie categorie merceologiche, tenendo conto anche dell'ammontare degli importi.
6. Parimenti gli acquisti che l'economista effettuerà nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai sensi del presente regolamento, saranno improntati sul principio della rotazione delle Ditte facenti parte dello stesso elenco e per le stesse categorie merceologiche, tenendo conto anche dell'ammontare degli importi.

### ARTICOLO 9

Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 9 punto 6 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 24/07/1992 numero 358.

CVAT